

**Numero CAS**

**Numero Indice**

**Numero CE**

**Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela**

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X ; X = OH, sale metallico (O-M+),alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri

**Tipo Pericolo**

- Inquinante organico persistente (POP)

**Specifiche**

**Normativa di riferimento**

Reg (UE) 2019/1021

**Normativa specifica**

Reg (UE) 757/2010 Reg (UE) 519/2012 Reg (UE) 2019/1021 Reg Delegato (UE) 2020/1203

**Restrizione e/o autorizzazione**

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

**Decisioni autorizzazione**

**Testo del divieto e/o restrizione**

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.

Non si applica alle sostanze seguenti:

- a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
- b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.

Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.

Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:

1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presente in sostanze o in miscele in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m<sup>2</sup> del materiale rivestito.
3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
4. Se la quantità rilasciata nell'ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l'immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l'uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l'uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustificino il persistere della necessità di tale uso.

Se tale deroga riguarda la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o

la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE.

5. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, le miscele e gli articoli sono conformi ai punti 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente.

(4) Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8)

**Note**